

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995)

(90/685/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che i capi di Stato o di governo, riuniti in Consiglio europeo i giorni 2 e 3 dicembre 1988 a Rodi, hanno ricordato l'estrema importanza di intensificare gli sforzi, anche mediante la cooperazione, volti a potenziare la capacità audiovisiva dell'Europa, che si tratti della libera circolazione dei programmi, della promozione del sistema europeo di televisione ad alta definizione oppure di una politica di incentivazione della creatività, della produzione e della diffusione in modo da rispecchiare la ricchezza della cultura europea nella sua diversità;

considerando che la Comunità dispone già di taluni strumenti volti all'attuazione di siffatta politica;

considerando che il Consiglio ha adottato, il 3 ottobre 1989, la direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽⁴⁾; che tale direttiva contribuisce alla creazione di un grande mercato audiovisivo da cui devono trarre vantaggio i professionisti ed i cittadini e che rimane da consolidare;

considerando che il Consiglio ha adottato il 27 aprile 1989 la decisione 89/337/CEE concernente la televisione ad alta definizione ⁽⁵⁾;

considerando che la Commissione ed il governo francese hanno organizzato congiuntamente a Parigi, dal 30 settembre al 2 ottobre 1989, le Assise europee dell'audiovisivo; che i professionisti riuniti in tale occasione hanno posto in rilievo la necessità di rafforzare l'azione comunitaria, soprattutto a favore della creazione audiovisiva;

considerando che la dichiarazione comune del 2 ottobre 1989 approvata da ventisei paesi europei e dalla Commissione ha predisposto una struttura di cooperazione transnazionale denominata EUREKA-Audiovisivo;

considerando che i capi di Stato o di governo, riuniti in Consiglio europeo i giorni 8 e 9 dicembre 1989 a Strasburgo, hanno auspicato che il programma d'azione della Comunità sulla linea dei provvedimenti del programma MEDIA (misure per incoraggiare lo sviluppo della produzione audiovisiva industriale) fruisca del sostegno finanziario necessario e che siano garantite le sinergie necessarie con EUREKA-Audiovisivo;

considerando che il Consiglio, il 7 maggio 1990, ha preso atto della comunicazione della Commissione sulla politica audiovisiva che presenta gli obiettivi e le linee d'azione prioritari di una politica comunitaria che consenta di affrontare globalmente i problemi di natura regolamentare, tecnologica ed industriale nel settore audiovisivo e che stabilisce un calendario indicativo per la presentazione delle proposte specifiche necessarie alla sua attuazione;

considerando che lo sviluppo dell'aspetto industriale di questa politica globale, compresi gli aspetti relativi al miglioramento delle competenze dei professionisti del settore audiovisivo in materia di gestione economica e commerciale, dovrà basarsi sull'esperienza acquisita e sui risultati positivi ottenuti dalla Commissione nel corso dell'attuazione della fase pilota del programma MEDIA; che la valutazione di questa fase, effettuata tanto dalla Commissione quanto da un gruppo di esperti indipendenti, ha dimostrato la necessità, per sviluppare la capacità audiovisiva dell'Europa, di un programma a più lungo termine;

considerando che, oltre al proseguimento e al potenziamento dei progetti avviati nel corso della fase pilota, l'attuazione di nuovi progetti pilota può esercitare un effetto catalizzatore in settori ancora insufficientemente esplorati del mercato audiovisivo europeo;

considerando che l'azione della Comunità dovrebbe tener conto dell'attività che verrà sviluppata nell'ambito di EUREKA-Audiovisivo;

considerando che a tale scopo occorre promuovere, attraverso gli adeguati strumenti e nello spirito della dichiarazione comune del 2 ottobre 1989, relazioni complementari fra le azioni comunitarie e quelle condotte nell'ambito di EUREKA-Audiovisivo;

considerando che, secondo i termini della dichiarazione comune del 2 ottobre 1989, i progetti EUREKA-Audiovisivo non sono volti a sostituirsi alle azioni comunitarie bensì che il loro obiettivo è quello di estenderli e completarli, ove necessario;

⁽¹⁾ GU n. C 127 del 23. 5. 1990, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 324 del 24. 12. 1990.

⁽³⁾ Parere reso il 20 settembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 1.

considerando che l'industria audiovisiva europea dovrebbe garantire la rispondenza fra l'offerta e la domanda e, pertanto, superare la frammentazione dei mercati e adeguare le proprie strutture di produzione e di distribuzione, troppo ristrette ed insufficientemente redditizie;

considerando che, in questo contesto, nell'organizzare le strutture del mercato, occorre prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese, nonché ai paesi della Comunità aventi minor capacità audiovisiva in Europa; che a tale scopo è essenziale assicurare ogni utile coordinamento con le iniziative comunitarie in corso in tali settori;

considerando che, nello sviluppo dell'industria dei programmi, si dovrebbe tener conto della situazione dei paesi a minore capacità audiovisiva e/o ad area geografica e linguistica ristretta in Europa;

considerando che lo sviluppo dell'industria dei programmi esige la padronanza delle nuove tecnologie e deve consentire di realizzare economie di scala;

considerando che una maggior utilizzazione delle nuove tecnologie, in particolare europee, comprese quelle della televisione ad alta definizione, nei settori della produzione e della diffusione dei programmi audiovisivi, può contribuire a valorizzare dette tecnologie;

considerando che si avverte la necessità di integrare, mediante un'azione tesa a migliorare le competenze dei professionisti dell'audiovisivo in materia di gestione economica e commerciale, le altre azioni comunitarie destinate ad incentivare lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea;

considerando che la risposta alle sfide sorte dall'evoluzione delle tecniche di comunicazione e dal crescente fabbisogno di programmi audiovisivi va trovata, in primissimo luogo, nella mobilitazione e nel dinamismo dei professionisti;

considerando che i professionisti e gli Stati membri dovranno essere strettamente associati agli sviluppi della fase principale del programma; che l'informazione reciproca, lo scambio di esperienze e la concertazione fra le varie parti interessate e la Commissione sono elementi essenziali per il potenziamento dell'efficienza e della coesione globale della politica audiovisiva comunitaria;

considerando che, nel rispetto del principio della sussidiarietà, l'azione della Comunità in questo settore non deve volersi sostituire a quella delle competenti autorità degli Stati membri, bensì completarla; che l'attuazione di meccanismi di collegamento e di cooperazione è sussidiaria agli sforzi nazionali;

considerando che gli interventi finanziari della Comunità devono soprattutto servire a suscitare contributi finanziari complementari da parte delle parti interessate, esercitando così un effetto moltiplicatore sullo sviluppo dell'industria audiovisiva;

considerando che è necessario adottare le misure volte a instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di

un periodo che si concluderà il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che, per conseguire gli obiettivi della Comunità sanciti dall'articolo 2 del trattato, appare necessaria la promozione dell'industria europea dei programmi audiovisivi nel quadro del funzionamento del mercato interno, senza che il trattato abbia previsto i poteri d'azione specifici a tal uopo richiesti; che occorre pertanto valersi dell'articolo 235;

considerando che l'importo stimato necessario del contributo comunitario all'insieme del programma ammonta a 200 milioni di ecu; che gli stanziamenti saranno autorizzati in funzione delle prospettive finanziarie ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio annuali,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1991, un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (programma MEDIA), in appresso denominato «programma».

L'importo stimato necessario della partecipazione della Comunità al programma per gli anni 1991-1992 ammonta a 84 milioni di ecu.

Articolo 2

Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

- contribuire all'attuazione di un contesto favorevole nel quale le imprese della Comunità svolgano un ruolo motore accanto a quelle degli altri paesi europei;
- stimolare e potenziare la capacità di offerta competitiva dei prodotti audiovisivi europei tenendo conto in particolare del ruolo e delle esigenze delle piccole e medie imprese, degli interessi legittimi di tutti i professionisti che prendono parte alla creazione originale di tali prodotti e della situazione dei paesi aventi minor capacità di produzione audiovisiva e un'area geografica e linguistica ristretta in Europa;
- moltiplicare gli scambi intraeuropei di film e di programmi audiovisivi e sfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti o da creare in Europa in vista di una maggior redditività degli investimenti di una più vasta diffusione e di un maggiore impatto sul pubblico;
- migliorare la posizione occupata dalle imprese europee di produzione e di distribuzione sui mercati mondiali;
- favorire l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione, in particolare europee, e il loro impiego nella produzione e nella distribuzione di opere audiovisive;

- favorire un approccio globale dell'audiovisivo che consenta di tener conto dell'interdipendenza dei vari settori;
- garantire la complementarità fra le iniziative sviluppate a livello europeo rispetto a quelle intraprese a livello nazionale;
- contribuire a creare, d'intesa con le istituzioni esistenti negli Stati membri, le condizioni atte a consentire alle imprese del settore di fruire pienamente della dimensione del mercato unico, in particolare attraverso il miglioramento delle competenze dei professionisti dell'audiovisivo della Comunità in materia di gestione economica e commerciale.

Articolo 3

Le azioni di cui all'allegato I sono applicate per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. Esse sono attuate secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 4

Nell'attuazione del programma verrà dedicata particolare attenzione alla partecipazione comunitaria a progetti EUREKA-Audiovisivo che completano o estendono le azioni di cui all'articolo 3 e che corrispondono ai criteri d'intervento comunitario di cui all'allegato II.

Nell'attuazione del programma, la Comunità può altresì contribuire a promuovere la cooperazione con i professionisti dell'audiovisivo nei paesi dell'Europa centrale e orientale.

Inoltre, la Comunità contribuisce alle spese di funzionamento del segretariato EUREKA-Audiovisivo, nonché all'istituzione di un Osservatorio europeo dell'audiovisivo.

Articolo 5

Gli stanziamenti destinati alle azioni previste nel programma sono autorizzati nel quadro della procedura di bilancio.

Articolo 6

Di regola i contraenti della Commissione che partecipano all'attuazione delle azioni previste dall'articolo 3 forniscono una parte sostanziale del finanziamento, che rappresenta almeno il 50 % del loro costo totale.

Articolo 7

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma d'azione.

2. Nell'esecuzione di questo compito, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono essere coadiuvati da esperti o consulenti.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure riguardanti:

- a) gli orientamenti generali che disciplinano il programma (esame preventivo degli scopi e delle priorità, delle modalità di partecipazione della Commissione, di attuazione e di funzionamento delle varie azioni, criteri di scelta dei contraenti e di concessione del sostegno comunitario);
- b) la ripartizione annuale del bilancio all'interno di ogni linea di azione, le modalità della partecipazione finanziaria, comprese l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, e la durata di ciascuna azione;
- c) le questioni attinenti all'equilibrio generale dell'attuazione del programma (passaggio delle azioni dalla fase esplorativa alla fase pilota, passaggio di azioni pilota alla fase principale, partecipazione a progetti EUREKA-Audiovisivo, contributi ai sensi dell'articolo 4, secondo comma e convenzioni previste nell'allegato II);
- d) la valutazione del programma in previsione della presentazione delle relazioni previste all'articolo 8.

4. Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui all'articolo 3 entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione di decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione può differire di un mese l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

5. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'esecuzione del programma.

Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione risulti a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione sui risultati conseguiti, corredata, se del caso, da adeguate proposte.

Al termine del programma, la Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, invia al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sulla realizzazione e i risultati del programma.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990.

Articolo 8

Dopo due anni di attuazione del programma, ed entro sei mesi dalla scadenza di questo periodo, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7, la Commissione presenta al

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUBERTI

ALLEGATO I

AZIONE DA APPLICARE E RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI COSTI

(in milioni di ecu)

1. Meccanismi di distribuzione	85
1.1. <i>Distribuzione di film nelle sale cinematografiche</i>	40
— Sviluppare in maniera considerevole l'azione intrapresa dall'EFDO (European Film Distribution Office) nel quadro del sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei nelle sale cinematografiche, estendendo in particolare tale sistema di sostegno alle opere il cui costo di produzione ammonta a non oltre 4 500 000 ecu.	×
— Condurre azioni di promozione dei film europei al di fuori della Comunità (uffici di promozione dei film e dei programmi televisivi europei, presenza raggruppata ai festival e ai mercati dell'audiovisivo).	× × ×
— Studiare e realizzare misure atte a promuovere il settore della gestione cinematografica (sale).	× × ×
1.2. <i>Distribuzione in videocassette</i>	10
— Proseguire l'azione EVE (Espace vidéo européen), sistema di anticipi sugli incassi per promuovere l'edizione e la diffusione transfrontaliera di film e programmi europei; completare il sistema incoraggiando la costituzione di reti transfrontaliere di editori per favorire l'edizione in videocassette di film e programmi europei.	× ×
1.3. <i>Sostegno al plurilinguismo dei programmi televisivi</i>	10
— Estendere l'azione BABEL (Broadcasting Across the Barriers of European Language), a favore della circolazione dei prodotti europei concepiti per la televisione, sostenendo il doppiaggio o le didascalie ed effettuando ricerche per perfezionare queste tecniche nonché a favore della loro armonizzazione.	×
— Sostenere lo sviluppo di canali o trasmissioni TV plurilingui.	× × ×
— Condurre, nel quadro di BABEL, azioni di perfezionamento per giornalisti e altri professionisti dell'audiovisivo che operano in un ambiente plurilingue o sono specializzati nel doppiaggio e nella composizione delle didascalie.	×
1.4. <i>Sviluppo dei mercati e sostegno della diffusione della produzione indipendente</i>	25
— Rafforzare l'azione di EURO-AIM, struttura di servizi che organizza la presenza raggruppata di produttori indipendenti nei mercati internazionali e che fornisce loro consiglio:	×
— mettendo in maggiore evidenza la presenza europea nei grandi mercati;	
— ponendo in rilievo particolari settori di produzione (archivi, documentari, gioventù, ecc.);	
— sviluppando attività promozionali sui mercati extracomunitari;	
— sviluppando i servizi messi a disposizione delle piccole e medie imprese della produzione;	
— informatizzando la raccolta e la diffusione di dati sulla produzione europea indipendente.	
— Incoraggiare la diffusione attraverso catene televisive di programmi prodotti da produttori indipendenti europei.	× × ×
2. Miglioramento delle condizioni di produzione	75
2.1. <i>Sviluppo della preproduzione</i>	23
— Rafforzare lo European SCRIPT Fund (incentivo allo sviluppo di sceneggiature e della preproduzione), aumentando le sue capacità di intervento e corredandolo di servizi professionali quali:	×
— assistenza in materia di stesura di sceneggiature,	
— assistenza in materia di finanziamento della produzione,	
— estensione degli aiuti forniti allo sviluppo e alla preproduzione alle società che presentano «pacchetti» di programmi.	
× Azione in corso; struttura di gestione esistente. × × Azione pilota in fase di avvio; struttura di gestione esistente. × × × Progetto in fase di consultazione; struttura di gestione da creare.	

(in milioni di ecu)

— Estendere tali misure sostenendo in modo appropriato i documentari d'autore.	× × ×	
— Sviluppare le competenze professionali degli sceneggiatori europei, organizzando, con l'apporto di SCRIPT, sessioni di «script doctoring».	× × ×	
2.2. Ristrutturazione delle industrie del film di animazione		23
— Rafforzare CARTOON/Associazione europea del film di animazione:	×	
— incoraggiando il collegamento in rete degli studi di produzione cofinanziando le spese di coordinamento e di gestione; assicurando le azioni complementari di formazione degli animatori, dei direttori di studio e dei coordinatori grafici rese necessarie da questo collegamento in rete;		
— contribuendo all'armonizzazione e all'informatizzazione dei modi di produzione e all'industrializzazione dei metodi di lavoro;		
— sostenendo la realizzazione di «programmi pilota» mediante capitali di avviamento sotto forma di anticipi sugli incassi;		
— sviluppando un sistema di informazione riguardante in modo specifico il film di animazione europeo mediante l'organizzazione di incontri fra produttori e distributori, nonché tramite l'informatizzazione dell'informazione professionale.		
2.3. Sfruttamento di nuove tecnologie, in particolare europee, nella produzione di programmi		20
— Estendere l'azione intrapresa dal club di investimento MEDIA:	×	
— aumentando il numero dei suoi membri;		
— procedendo a gare per suscitare progetti innovatori;		
— sostenendo azioni volte a promuovere la realizzazione di film e di programmi che utilizzino la norma europea di TVHD (in connessione con EUREKA-Audiovisivo e GEIE «Vision 1250»);	× ×	
— facilitando l'introduzione dei professionisti della produzione all'utilizzo delle nuove tecniche in materia di immagini di sintesi, di TV digitale, di alta definizione, d'interattività, ecc.		
2.4. Contributo alla creazione di un «mercato secondario» in particolare in base alla valorizzazione degli archivi		9
— Fornire un appoggio al funzionamento e al rafforzamento di MAP-TV (collegamento in rete dei servizi di archivi europei).	×	
— Valorizzare tale «memoria collettiva» ed il patrimonio cinematografico e televisivo europeo mediante la conservazione, il restauro, la riedizione e la ridiffusione delle opere o mediante l'utilizzazione di estratti per la produzione di programmi nuovi.	× ×	
— Ricerare e sperimentare soluzioni ai problemi dei diritti che ostacolano l'utilizzo degli archivi.	× ×	
— Elaborare cataloghi volti a promuovere gli archivi.	× × ×	
3. Incentivazione degli investimenti finanziari		10
— Favorire la costituzione e lo sviluppo di strutture atte a mobilitare e a stimolare gli investitori (quali MEDIA-Venture, garanzia Euro-Media, pool di investimento, ecc.).	× ×	
4. Miglioramento delle competenze dei professionisti in materia di gestione economica e commerciale		15
— Proseguire e diversificare le misure adottate dagli imprenditori dell'Audiovisivo europeo/EAVE a favore della formazione dei giovani produttori nella prospettiva del grande mercato.	×	3
— Sviluppare, in collegamento con le istituzioni nazionali, altre misure di perfezionamento, in particolare coordinate dalla MEDIA Business School, per rispondere ai problemi economici e commerciali cui sono confrontati i mestieri dell'audiovisivo su scala europea.	× ×	12
5. Sviluppo del potenziale nei paesi aventi minore capacità di produzione audiovisiva e/o un'area geografica e linguistica ristretta; altre azioni	× × ×	15
6. Partecipazione a progetti EUREKA-Audiovisivo	×	p.m.
Una parte considerevole della dotazione finanziaria stanziata per ciascuna delle linee d'azione da 1 a 5 verrà destinata a tale partecipazione.		

ALLEGATO II

LA PARTECIPAZIONE COMUNITARIA A EUREKA-AUDIOVISIVO

Globalmente, la politica comunitaria e EUREKA-Audiovisivo perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire il potenziamento della capacità audiovisiva dell'Europa, conformemente alle conclusioni dei consigli europei di Rodi e di Strasburgo. A tale proposito, l'allegato 2 della dichiarazione comune concordata a Parigi il 2 ottobre 1989, relativa a EUREKA-Audiovisivo, precisa che la Comunità europea potrà partecipare a progetti EUREKA-Audiovisivo soprattutto tramite i suoi programmi, senza che questi progetti si sostituiscano alle strutture di cooperazione già esistenti, dato che essi mirano piuttosto ad estenderle o a completarle, ove necessario. Questa partecipazione della Comunità si concretizzerà in due modi: l'apertura di progetti comunitari ai professionisti di paesi non membri (secondo modalità contrattuali da definire) e la partecipazione comunitaria a progetti Eureka-Audiovisivo che si inseriscono nelle linee d'azione descritte nell'allegato I.

Il concetto di plusvalore comunitario determinerà gli interventi della Commissione in EUREKA-Audiovisivo.

La complementarità positiva fra i due strumenti, cioè il programma d'azione della Comunità e EUREKA-Audiovisivo, è favorita dalla loro diversa natura:

- Il programma d'azione è un insieme coerente di misure di incentivo che agiscono a valle e a monte della produzione propriamente detta, con un effetto di scala fornito dalla partecipazione dei dodici paesi della Comunità;
- EUREKA-Audiovisivo offre una struttura ispirata a EUREKA (tecnologico), atta ad aiutare i professionisti a elaborare e a condurre progetti transnazionali mediante la moltiplicazione di iniziative, soprattutto nel settore della produzione, con la flessibilità dovuta alla partecipazione di partner privati e pubblici in proporzioni diverse.

Le specificità di questi due strumenti permetteranno sinergie di due tipi:

1. *Il programma d'azione comunitario esteso a nuovi partner*

Il plusvalore comunitario viene incrementato dagli effetti dell'ampliamento geografico, economico e creativo.

I professionisti dei paesi partecipanti alla «dichiarazione comune» potranno essere invitati a partecipare alle iniziative del programma d'azione nell'ambito di accordi a norma dell'articolo 228 tra i loro paesi e la Comunità. Le adesioni saranno ufficializzate da convenzioni fra i nuovi aderenti non comunitari e i responsabili del progetto nell'ambito del programma d'azione. I nuovi partecipanti apporteranno un contributo finanziario, proporzionale alla loro partecipazione al progetto.

Il programma d'azione è uno strumento comunitario la cui applicazione è gestita dalla Commissione assistita dal comitato consultivo di cui all'articolo 7. Tuttavia, il fatto che esso venga esteso a nuovi partner ne moltiplica le potenzialità commerciali ed economiche.

2. *La Comunità partner di progetti EUREKA-Audiovisivo*

Il plusvalore comunitario viene introdotto nei progetti EUREKA, l'estensione dei quali potrebbe avere effetti positivi sulle attività dell'industria audiovisiva dei programmi in Europa.

La Comunità potrà partecipare a progetti EUREKA-Audiovisivo tramite il suo programma d'azione. Questa partecipazione costituirà oggetto, in ciascun caso, di una convenzione specifica.

Tale partecipazione sarà segnatamente intesa:

- ad aumentare la coerenza delle varie iniziative del programma d'azione mediante la partecipazione a progetti che completano le azioni già intraprese;
- a produrre sinergie tra i progetti che, collegati tra loro, potrebbero esercitare un effetto trainante;
- a favorire lo sviluppo del settore della produzione indipendente;
- a contribuire all'istituzione di un mercato secondario per la diffusione di opere europee;
- a fornire a taluni progetti il complemento finanziario necessario per dar loro modo di utilizzare e valorizzare nuove tecnologie europee applicate ai programmi (in particolare TVHD);
- a favorire, tramite un sostegno ad un progetto, la valorizzazione del potenziale dei paesi aventi minore capacità audiovisiva;
- a contribuire al successo di EUREKA-Audiovisivo al fine di conseguire l'obiettivo globale del potenziamento della capacità audiovisiva dell'Europa.

I progetti che potranno beneficiare dell'intervento comunitario possono iscriversi in una qualsiasi delle linee d'azione del programma illustrate all'articolo 3. L'opportunità di questo tipo d'intervento sarà determinata in funzione delle specificità di ciascun progetto e della rispondenza dello strumento EUREKA-Audiovisivo agli obiettivi perseguiti. Il comitato consultivo previsto all'articolo 7 si pronuncerà sulla scelta dei progetti EUREKA-Audiovisivo che beneficeranno del sostegno della Comunità.

3. *Altre forme di partecipazione a EUREKA-Audiovisivo*

La Comunità contribuisce, nella proporzione decisa in seno al comitato dei coordinatori, alle spese di funzionamento del segretariato di EUREKA-Audiovisivo nonché ai lavori preparatori per la creazione, se del caso, dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo.
